



ContiamoCi!



Vicenza, 09 agosto 2021

Dopo la sua prima manifestazione pubblica, svoltasi il 3 agosto scorso nella città di Vicenza, l'associazione ContiamoCi! di concerto con il sindacato FISI, si propone come interlocutore presso tutte le istituzioni coinvolte nel procedimento amministrativo previsto e disciplinato dall'art. 4 del DL 44/2021 convertito nella L. 76/2021, a partire dalle ASL cui è rimesso il principale ruolo provvedimentale.

L'intento è quello di mettere congiuntamente in campo ogni sforzo per preservare un sistema sanitario che, già messo a dura prova da successive chiusure e restrizioni, rischia altrimenti di non essere in grado di corrispondere alla domanda di salute dei cittadini, sia in termini di cura che di prevenzione.

È evidente come l'obbligo vaccinale introdotto per il personale sanitario incida di prepotenza, in modo diretto o indiretto, su più diritti costituzionali e libertà fondamentali e, in particolare, limiti gravemente il diritto al lavoro (di cui all'articolo 1 della Costituzione) di decine di migliaia di lavoratori; è altresì evidente come la compressione di tali diritti e libertà non appaia fondata, in base ai riscontri empirici e scientifici sempre più dirimenti, su adeguati presupposti di fatto. In primis, è ormai acclarato che i vaccini autorizzati in emergenza e in via condizionale contro l'infezione da Sars-Cov-2 non producano la c.d. immunità sterilizzante sicché tecnicamente non garantiscano di impedire il contagio, tanto che anche i vaccinati sono tenuti a fare uso dei dispositivi di protezione individuale, unici veri presidi di sicurezza la cui efficacia è scientificamente dimostrata.

Il rischio, insito nella legge citata, di determinare un grave sbilanciamento tra principi costituzionalmente rilevanti, impone di elaborare in via interpretativa i presupposti di un obbligo che altrimenti si pone come irragionevole e vessatorio, nonché le sue corrette modalità di applicazione, idonee a temperare tali principi.

In attesa di una auspicata rivisitazione della norma da parte del Parlamento, l'obbligo introdotto per il personale sanitario non può quindi non essere oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, ovvero tendenzialmente restrittiva. Come del resto emerge dal parere del Ministero della Salute sull'ambito soggettivo di applicazione della norma (parere reso al coordinamento commissione salute regione Piemonte, prot. n. 17726, 12/05/2021). E come è confermato dalla sua ratio – testualmente, quella di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” – che suona di per sé incompatibile con l'assunzione di una qualsiasi finalità di natura sanzionatoria.

Ne discende senza dubbio che tale obbligo deve sussistere non soltanto in virtù della mera appartenenza soggettiva a determinate categorie lavorative, ma anche in forza della effettiva connessione delle prestazioni svolte a un concreto rischio di contagio da SARS-CoV-2, sulla base di una valutazione specifica e circostanziata che miri di volta in volta, col massimo sforzo possibile, alla conservazione del posto di lavoro. Una diversa applicazione della norma



# ContiamoCi!




genererebbe infatti una grave disparità di trattamento suscettibile di tradursi in corrispondente censura di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 (c.d. principio di uguaglianza).

Alla luce di quanto sopra sommariamente esposto, l'associazione ContiamoCi! invita l'autorità sanitaria a un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali, sollecitandola:

- a reintegrare in servizio tutti quei profili sanitari le cui prestazioni si svolgano in condizioni di rischio relativo del tutto sovrapponibile, se non inferiore (in virtù del corretto uso dei DPI) a quello della maggior parte delle altre professioni o mestieri: dai legali ai banchieri, dai commessi di negozio ai parrucchieri.
- in particolare, a esentare in toto dall'obbligo categorie di lavoratori per i quali difettino i presupposti che lo giustificano, quali ad esempio i veterinari, gli psicologi che svolgono libera professione, gli amministrativi.
- a esentare inoltre coloro che risultino naturalmente immunizzati per avere già contratto il virus.
- in ogni caso a instaurare, prima di qualsiasi provvedimento, una interlocuzione con il lavoratore al fine di comprendere la sua compatibilità con l'obbligo vaccinale, sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo e di valutare, se mai, una eventuale riassegnazione delle mansioni secondo una effettiva ponderazione del rischio concreto.
- infine, come extrema ratio e nell'ottica temporanea di riduzione di un danno ingiusto, a confrontarsi con l'interessato e le rappresentanze sindacali, concordemente ricorrendo, ove fosse ritenuta inevitabile la sospensione, a tutti gli strumenti legittimi di sospensione retribuita di cui il lavoratore ha diritto (ferie, permessi, congedi parentali, etc.)

La tutela della salute è inscindibile dalla difesa della libertà e dal godimento del fondamentale diritto al lavoro, che permette a tutti i cittadini di "assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (art. 36 Cost.).

  
Dario Giacomini  
Segretario Nazionale  
Federazione della Sanità Pubblica